



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

-----  
*Coordinamento della rete regionale di sanità penitenziaria  
ex DGRC n. 716/2016 e 520/2023*

- Al Direttori Generali delle AA.SS.LL. Avellino, Benevento, Caserta, Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Salerno
- Al Direttori Generali delle AA.OO. Cardarelli, Dei Colli (Osp. Cotugno), Moscati e Ruggi

e, per il loro tramite, Ai servizi sanitari penitenziari territoriali ed ospedalieri di competenza

e p.c.

- al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania
- al Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile della Campania
- ai Presidenti delle Corti d'Appello di Napoli e di Salerno
- ai Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti d'Appello di Napoli e di Salerno
- ai Presidenti dei Tribunali ed ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Avellino, Benevento, Napoli, Napoli Nord, Nocera Inferiore, Nola, Salerno, Santa Maria C. V., Torre Annunziata, Vallo della Lucania
- ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Napoli e di Salerno
- alla Direzione Generale. Detenuti e Trattamento Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
- all'Osservatorio permanente regionale sulla sanità penitenziaria

**Oggetto:** gestione della documentazione sanitaria: condivisione con terzi e sequestro giudiziario.

Come noto, la documentazione sanitaria prodotta nel corso dell'assistenza alle persone detenute negli Istituti Penitenziari è da assicurare, successivamente all'attuazione della riforma della medicina penitenziaria, nel rispetto delle note obbligazioni in essere per tutte le strutture e servizi del SSN.

Inoltre, dal 25 maggio 2018, con l'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 – normativa sovraordinata a quella ordinaria nazionale - sono, altresì, da rispettare ulteriori e rilevanti disposizioni in tutti i casi di condivisione, derivante da valida base normativa, delle informazioni personali sanitarie di ogni persona.

Al riguardo, Questa Direzione ha sistematicamente fornito supporto ed indicazioni operative a tutti i Servizi coinvolti, come in ultimo riepilogato nella nota prot. n. PG/2024/0286977 del 10/06/2024, allegata, che si aggiorna e integra con la presente.

Dal continuo monitoraggio delle attività, è risultato necessario integrare le richiamate indicazioni ai fini di una corretta gestione della particolare condizione in cui la documentazione in parola è interessata dal **sequestro giudiziario**.

Preliminarmente si evidenzia che trattasi di procedura, dettagliatamente normata da fonti primarie, con cui l'Autorità Giudiziaria o la Polizia Giudiziaria impongono un divieto giuridico ed eventualmente un impedimento fisico al compimento di atti di disposizione, rispettivamente giuridica e materiale, sulle cose che, per una qualche ragione, sono necessarie al processo penale.

Per le attività di competenza di Codesti Servizi, si ha riguardo al **sequestro probatorio e al sequestro preventivo**, che consiste nell'assicurare l'acquisizione del diario clinico o comunque di documentazione sanitaria al procedimento penale, per finalità probatorie oppure per impedire l'aggravamento del reato o il protrarsi delle sue conseguenze ovvero la commissione di altri reati.



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

-----  
Coordinamento della rete regionale di sanità penitenziaria  
ex DGRC n. 716/2016 e 520/2023

Il codice individua i soggetti legittimati a disporre il sequestro probatorio con la locuzione «*autorità giudiziaria*», comprensiva del Pubblico Ministero e del Giudice (ai sensi degli artt. 321, comma 3 bis, 421 bis, 422, 507 e 603 c.p.p.).

Particolare iter procedimentale, poi, è quello che si instaura nell'ipotesi di **sequestro effettuato d'iniziativa della Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis o 354 c.p.p.**

Quest'ultima può eseguire, in caso di urgenza, sequestri probatori o preventivi che devono essere, poi, sempre convalidati con decreto dal Pubblico Ministero o dal Giudice. Pertanto, quello della Polizia Giudiziaria risulta un potere connotato dall'urgenza, che trova la sua *ratio* nell'esigenza di conservare le tracce e le cose pertinenti al reato e, se del caso, di sequestrare la documentazione sanitaria, allorché non sia possibile un tempestivo intervento del Giudice o del Pubblico Ministero o questi non abbia ancora assunto la direzione delle indagini.

Presupposto del sequestro è la commissione di un reato, sia pure accertato in forma incidentale nella sua astratta configurabilità e non la mera intenzione di commetterlo. Pertanto, un sequestro della documentazione sanitaria può essere disposto solo dopo che il reato sia stato commesso.

Se di regola il sequestro della documentazione sanitaria avviene previo decreto motivato del Giudice o del Pubblico Ministero, è altresì legittimo e possibile che avvenga prima del predetto intervento dell'Autorità Giudiziaria, su iniziativa degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, "*i quali, nella quarantotto ore successive, trasmettono il verbale*" al Magistrato che, con decreto motivato, può negare o convalidare il sequestro.

Sebbene al Servizio sanitario che detiene la documentazione sequestrata debba essere fornita copia del Decreto del Giudice o del Pubblico Ministero allorché disponibile, in ogni caso, anche laddove al sequestro proceda d'iniziativa la Polizia Giudiziaria, deve essere sempre reso un verbale di sequestro.

Nel caso della documentazione sanitaria, si rappresenta che il verbale obbligatoriamente da sottoscrivere e ricevere in copia deve riportare chiare indicazioni circa:

- i nominativi dei Verbalizzanti e della Parte;
- il sequestro (luogo, data e ora, descrizione di quanto sequestrato, motivazione del sequestro e base normativa,
- copia del decreto motivato del Magistrato che ha disposto il sequestro e delegato la Polizia Giudiziaria ad eseguirlo ovvero attestazione che il procedimento è stato attuato dalla Polizia Giudiziaria in assenza di decreto del magistrato comunque già avvertito;
- cautele adottate al fine di assicurare che la documentazione sequestrata sia conservata prevenendo ogni rischio di sua secessiva alterazione (per es. allocazione in plichi sigillati, con dicitura dell'oggetto sequestrato e specificazione dall'affidamento in custodia all'Ufficio Giudiziario e, se non possibile o opportuno, nomina del custode, ecc.).

Nel caso di sequestro di documentazione sanitaria, per es. il diario clinico, anche atteso che l'oggetto del sequestro alla specifica data e ora può essere successivamente necessario (per es., per consultazione o anche per il prosieguo dell'assistenza sanitaria,) è più frequentemente rilevata come opportuna e adeguata a tutte le diverse finalità l'acquisizione di una copia fotostatica in luogo dell'originale.

Tanto rappresentato, considerato che all'evento può trovarsi ad essere interessato ogni operatore sanitario presente in servizio, si segnala alle SS.LL. la necessità di fornire a tutto il personale puntuali informazioni e indicazioni operative, che consentano la corretta gestione delle evenienze in parola a partire dalla conoscenza sia delle condizioni essenziali di legittimità del sequestro – in modo da consentire una efficiente doverosa collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e la Polizia penitenziaria – sia della



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

-----  
Coordinamento della rete regionale di sanità penitenziaria  
ex DGRC n. 716/2016 e 520/2023

necessità di sottoscrivere un valido verbale, conservarne copia e darne sollecita informazione alla dirigenza aziendale.

Alle Autorità Giudiziarie in indirizzo per conoscenza, attesa la specificità e la rilevanza delle questioni trattate, si chiede la cortesia istituzionale di segnalare eventuali diverse indicazioni, procedure e normative alle quali i Servizi sanitari devono conformare le attività di competenza.

Infine, per completezza di trattazione, si ritiene di dover anche segnalare la necessità che sia prestata adeguata attenzione a configurare con precisione ogni evento che si realizzi in ambito penitenziario e che consista, in generale, nell'acquisizione di documentazione sanitaria da parte di personale dell'Amministrazione Penitenziaria. In particolare, deve sempre essere distinto il **sequestro giudiziario** – che può realizzarsi solo nelle forme e modalità in precedenza richiamate, e legittimamente operato dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del c.p. e del c.p.p., - dalla mera **acquisizione di documentazione per motivi non giudiziari**. In quest'ultimo caso – cioè ogni volta che all'atto dell'acquisizione della documentazione sanitaria non risulti resa l'obbligatoria verbalizzazione ai sensi delle procedure di legge, così come l'eventuale decreto dell'A.G. - è necessario che gli operatori sanitari, in quanto esclusivamente responsabili del trattamento, verifichino che la condivisione o cessione a terzi sia legittima – cioè abbia una valida base normativa – e si realizzi nel rispetto della normativa europea e nazionale in tema di trattamento e protezione dei dati personali.

Diversamente, qualora la S.V. rilevi che non si sia trattato di un *sequestro* ma che comunque la documentazione sanitaria sia stata effettivamente acquisita dall'Amministrazione Penitenziaria, si ritiene necessario un approfondimento della questione, considerando che non risulta sussistere una valida base normativa per una siffatta acquisizione di informazioni personali sensibili (documentazione sanitaria del paziente), attese le normative europee e nazionali in tema di trattamento e protezione dei dati personali.

Il Coordinatore della rete regionale  
di Sanità Penitenziaria  
(Dott. Giuseppe Nese)

Il Direttore Generale  
Avv. Antonio Postiglione



ANTONIO POSTIGLIONE  
Regione Campania  
Dirigente  
25.07.2025 11:41:35 GMT+02:00

Regione Campania  
Data: 25/07/2025 12:04:49, PG/2025/0372576